


Testata: 	Data: 25 Settembre 2017
Frequenza: Settimanale	Pagina: V

IL COMMENTO/1

Srl, riforma necessaria

La c.d. legge sulla Concorrenza ha previsto la possibilità per gli avvocati di adottare, a determinate condizioni, alcuni modelli societari previsti dal nostro ordinamento per le imprese commerciali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita semplice, società in nome collettivo e società cooperative), nonché di costituire contratti di rete e consorzi. La medesima riforma ha, poi, previsto la possibilità per gli avvocati di consentire l'ingresso di soci puramente finanziari fino a un terzo del capitale sociale.

Si tratta di modifiche lungamente attese dal mercato.

In particolare, il divieto di esercitare la professione in forma societaria costituiva un importante (e ingiustificabile) ostacolo alla crescita, concentrazione e internazionalizzazione degli studi legali italiani. Mentre, il divieto di ingresso di soci finanziari nella compagine degli studi legali impediva agli avvocati di accedere al mercato dei capitali, disincentivando iniziative imprenditoriali di innovazione tecnologica nel settore legale (c.d. Legal Tech), che potrebbero rivoluzionare il mercato legale nei prossimi anni.

Quale tipo societario sceglieranno gli avvocati? Come è noto, negli ordinamenti giuridici nei quali si sono affermate le grandi law firm internazionali (Stati Uniti e Regno Unito), il tipo societario più diffuso è quello della società di persone a responsabilità limitata (c.d. Llp - Limited liability partnership). In effetti, la società di persone a responsabilità limitata è il modello organizzativo generalmente ritenuto più adatto dai soci degli studi legali, perché combina il beneficio della responsabilità limitata con le caratteristiche di snellezza operativa, confidenzialità, personalizzazione, centralità dei soci e trasparenza fiscale, tipiche delle società personali.

Lo stesso modello viene altresì generalmente utilizzato dai fondi di private equity e dalle società di consulenza finanziaria e strategica. Mentre, le società di capitali appaiono più adatte alle imprese nelle quali vi è una maggiore separazione, quantomeno formale, tra proprietà e gestione.

In Italia, l'utilizzo delle società di persone sarà scoraggiato dalla responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. Gli studi legali che sceglieranno il modello organizzativo societario opteranno, dunque, presumibilmente per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni (quest'ultima più adatta a realtà più strutturate). Mentre, molti avvocati potrebbero ritenere il modello della società di capitali non adatto alle esigenze organizzative di uno studio legale e – in mancanza di un modello di società personale a responsabilità limitata – decidere di non adottare la forma societaria.

Il legislatore ha, dunque, perso l'occasione di introdurre finalmente nel nostro ordinamento il modello organizzativo – da tanto atteso – della società di persone a responsabilità limitata, in virtù di una presunta maggiore esigenza di tutela dei creditori delle società personali rispetto a quelli delle società di capitali; principio che appare ancor più ingiustificabile dopo l'abolizione degli obblighi di costituzione di un capitale sociale minimo per le società a responsabilità limitata (a prescindere dal numero di soci).

È, dunque, auspicabile che il legislatore intervenga prima possibile a colmare questa lacuna, nell'ambito della riforma della disciplina delle società di persone ormai non più al passo con i tempi e le esigenze del mercato.

*Francesco Dagnino,
partner, Lexia Avvocati*